



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Circolare n. 27/D

Protocollo: 3966

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 18 luglio 2005

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circoscrizionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00194 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA

All'Agenzia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA

All'Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All'Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

OGGETTO: Procedure di domiciliazione. Rappresentanza in dogana.

Premessa

Sono pervenute a questa Area Centrale richieste di chiarimenti nonché osservazioni da parte degli Uffici e di alcuni operatori di settore, in ordine alla corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali che regolano l'istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure di domiciliazione. Tali richieste di chiarimenti e osservazioni hanno reso opportuno un attento riesame della suddetta disciplina e la riconsiderazione, in un quadro più generale, anche di orientamenti assunti in precedenza da questa Agenzia in relazione a singole particolari fattispecie.

Si fornisce, pertanto, di seguito, un quadro riepilogativo della materia.

1. NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE

1.1. Normativa comunitaria

Al fine di pervenire ad una corretta valutazione della questione è stato preso in considerazione il Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario nonché il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

Dall'esame delle disposizioni sopra citate discende che:

- ai sensi dell'art. 76 p. 2, lett. c) del Reg. (CEE) 2913/92 (d'ora in poi codice doganale comunitario), il beneficiario di una autorizzazione alla procedura di domiciliazione è chiaramente identificato nel "dichiarante";
- ai sensi dell'art. 4, punto 18 del citato codice doganale comunitario il "dichiarante" è colui che fa la dichiarazione a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana;
- ai sensi dall'art. 5, p.2 del citato codice doganale comunitario la rappresentanza in dogana può essere diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi oppure indiretta quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi;
- ai sensi degli artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del citato codice doganale comunitario il debitore è il dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana;
- ai sensi dell'art. 64, p. 2 del citato codice doganale comunitario, *"quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana, implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto"*;
- ai sensi dell'art. 788 p.1 del Reg. (CEE) 2454/93, *"E' considerato esportatore ai sensi dell'art. 161, p. 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci"*.

1.2. Normativa nazionale

A seguito dell'adozione dei sopra richiamati regolamenti comunitari, sono intervenute modifiche alla disciplina nazionale in materia, tra l'altro, di rappresentanza in dogana in particolare con;

- la circolare disapplicativa n. 194/D dell'8.7.1997, con cui l'Amministrazione doganale, a seguito dell'apertura di due procedure di infrazione comunitarie (n. 95/2239 e n. 90/253¹) nei confronti della Repubblica italiana ha ritenuto opportuno doversi adeguare al codice doganale comunitario disapplicando alcuni articoli del Testo Unico delle disposizioni Legislative Doganali approvato con il D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 (TULD), in quanto in contrasto con il codice doganale comunitario;
- l'art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, successivamente alla emanazione della citata circolare n. 194/D ha modificato gli artt. 40, 42, 43, 47 e 56 del TULD ed ha abrogato l'art. 41 del medesimo T.U.L.D., al fine di adeguare le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria a seguito delle censure della Commissione UE in materia di rappresentanza in dogana e dichiarazione doganale;
- la circolare n. 264/D del 16 novembre 1998 che, in applicazione delle modifiche normative di cui sopra, ha dettato istruzioni in materia di concedibilità agli intermediari, secondo la modalità della rappresentanza indiretta, delle procedure di domiciliazione.

1.3 Considerazioni

Dalle richiamate disposizioni deriva quanto segue:

- colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, agendo in nome e per conto altrui, non può essere definito come "dichiarante" ai sensi del sopra citato art. 4, punto 18 del più volte citato codice doganale

¹ Con le procedure di infrazione n. 95/2239 e n. 90/253, la Commissione UE imputava alla Repubblica italiana di: non aver espressamente previsto la rappresentanza indiretta; di non aver limitato l'esclusiva riservata agli spedizionieri doganali alla sola "presentazione della dichiarazione in dogana"; di non avere eliminato dal TULD "la responsabilità sussidiaria" degli spedizionieri doganali" non essendo prevista dal codice doganale comunitario; di non aver eliminato la figura del "proprietario delle merci".

comunitario, configurandosi piuttosto come il rappresentante del dichiarante;

- colui che agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, non potendo essere qualificato come "dichiarante" non può essere titolare di procedura di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, p. 1, lett. c) del citato codice doganale comunitario;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, p. 2, dell'art. 64, p. 2 e dell' art. 76, p. 1, lett. c) del citato codice doganale comunitario, il titolare della procedura di domiciliazione deve presentare la dichiarazione doganale a nome proprio e, nel caso in cui esso sia soggetto intermediario agente in rappresentanza indiretta (essendo, si ripete, l'unica ammessa in quanto consente di presentare la dichiarazione a nome proprio quindi come dichiarante), deve altresì specificare di operare per conto del destinatario/esportatore al fine di rispettare il disposto dei citati artt. 201, p. 3 e 203, p.3. del codice doganale comunitario richiamati in premessa;
- ai sensi del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 - Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario - che disciplina le procedure domiciliate per i regimi doganali dell'immissione in libera pratica (artt. 263-267), e dell'esportazione (artt. 283-287) nonché dei regimi doganali economici (artt. 272 -274; 276-278), vengono espressamente individuati obblighi e prerogative riconducibili esclusivamente al titolare dell'autorizzazione al beneficio – peraltro autorizzato sulla base di prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi - rendendo con ciò inammissibile che l'operazione doganale in procedura di domiciliazione possa essere effettuata in nome di persona diversa da quella che risulta beneficiare della prescritta autorizzazione;
- il più volte citato articolo 5 del citato codice doganale comunitario espressamente prevede:
 - a) due forme di rappresentanza – quella diretta e quella indiretta - chiaramente individuate;
 - b) che il rappresentante debba dichiarare di agire per la persona rappresentata precisando se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta nonché disporre del relativo potere di rappresentanza;
 - c) che la persona che non dichiara di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiara di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del

potere di rappresentanza è considerata agire a “suo nome e per proprio conto”;

- il ricorso alla rappresentanza diretta non trova alcuna preclusione nel caso in cui il titolare della procedura di domiciliazione coincida con il destinatario/esportatore delle merci in nome e per conto del quale il rappresentante agisce;
- il beneficiario della procedura di domiciliazione, soggetto intermediario, che già rappresenta il destinatario/esportatore dovrà, conformemente ai richiamati articoli della normativa comunitaria, agire nell’ambito della rappresentanza indiretta in qualità di dichiarante presentando la dichiarazione in nome proprio e specificando di operare per conto del destinatario/mittente al fine di garantire l’applicabilità dei citati artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del codice doganale comunitario.

In considerazione di quanto esposto, quindi, e tenuto conto della richiamata normativa non sembra potersi ammettere che in materia di procedure semplificate si possa operare ignorando il principio che comporta l’obbligo e l’impegno diretto nel compimento di operazioni doganali in procedura di domiciliazione del soggetto beneficiario della procedura stessa.

A ciò si aggiunge l’ormai consolidato principio della preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali e, pertanto, la necessità di uniformare all’applicazione delle norme comunitarie quelle nazionali in materia di procedure domiciliate e rappresentanza in dogana.

2. MODALITA’ OPERATIVE

Premesso quanto sopra, si forniscono gli opportuni chiarimenti in relazione alle diverse ipotesi che si prospettano nella pratica operativa in relazione ai diversi soggetti beneficiari delle procedure di domiciliazione.

2.1. Qualora il titolare della procedura di domiciliazione sia una impresa industriale, commerciale o agricola, per la gestione di tale procedura essa potrà agire direttamente in nome e per conto proprio oppure potrà rivolgersi ad uno spedizioniere doganale o ad un Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) che agiranno in nome e per conto del beneficiario della procedura di domiciliazione avvalendosi della rappresentanza diretta.

2.2 Qualora il titolare della procedura di domiciliazione sia un soggetto intermediario (casa di spedizione, CAD ecc.), esso dovrà necessariamente agire nell'ambito della rappresentanza indiretta ai sensi della sopra citata normativa comunitaria.

In tale ipotesi il soggetto intermediario, titolare di procedura di domiciliazione, potrà anche avvalersi di un doganalista per presentare e quindi sottoscrivere dichiarazioni doganali.

Il CAD, inoltre, può, qualora ne faccia richiesta, essere autorizzato ad operare in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p.1, lett. c) anche per i regimi doganali economici purchè:

- il titolare dell'autorizzazione al regime doganale economico sia il soggetto che effettua o fa effettuare le operazioni di trasformazione/lavorazione, il quale è tenuto a fornire alla dogana tutte le informazioni per il corretto espletamento del regime e di cui assume gli obblighi relativi;
- il CAD, titolare della procedura di domiciliazione, svolga le attività connesse all'espletamento del regime come la presentazione delle dichiarazioni doganali, la tenuta dei registri contabili relativi al regime se distinti dalla contabilità dell'operatore, il prelevamento e la custodia dei campioni.

Ciò si ritiene possibile in quanto il CAD, allo stato è l'unico soggetto intermediario che opera presso i luoghi del titolare dell'autorizzazione e quindi tali formalità vengono sostanzialmente effettuate presso l'operatore seppure da soggetto esterno a ciò incaricato in veste di rappresentante indiretto.

La presente Circolare, i cui contenuti sono in linea con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato appositamente interessata sull'argomento, è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2005.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare.

Il Direttore dell'Area
Dott. A. Tarascio